



## STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - [stureggiane@legalmail.it](mailto:stureggiane@legalmail.it)

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE  
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -  
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

---

### GARA EUROPEA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in relazione alla esecuzione e ultimazione dell'opera *"Riquilificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato Capannone 18" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riquilificazione Urbana "PRU\_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia"*.

CIG 7039717E3B

CUP J89J14000840008

CUP J89J14000850007

(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)

### CHIARIMENTO 3

Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente, facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.

><

#### Quesito 8

*“In riferimento al ns. quesito del 20/04/2017 e alla Vs. risposta di chiarimenti ricevuta in data 26/04/2017 si precisa che: Il bando in oggetto fa riferimento ad un incarico di CSE e non di Progettazione, pertanto si chiede come mai siano richiesti dei lavori analoghi per la Progettazione. Sul vs. sito è stato pubblicato un bando a parte per la “Direzione Lavori misura e contabilità e assistenza collaudo” relativamente allo stesso intervento. Inoltre l’importo a base di gara per l’incarico di CSE è di € 95.085,68 Importo lavori € 11.874.858,00 e non è possibile per le società disporre di lavori analoghi con importi fatturati per incarichi di CSE pari a degli Importi Lavori. Il vs. criterio è contrario a quanto previsto dal codice degli appalti. Pertanto la scrivente società parteciperà per l’importo a base di gara e non per l’importo dei lavori”.*

#### Risposta al quesito 8

##### 8.1

Il Disciplinare, al fine di ampliare la concorrenza mantenendo un corretto criterio di collegamento all’oggetto della procedura aperta fa riferimento, alla generale categoria dei “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all’articolo 3 comma 1 lettera vvvv) del Codice. Si tratta della trasposizione in ambito tecnico della nozione di “servizi analoghi” nozione ordinariamente in uso nell’ambito degli appalti di servizi.

##### 8.2

In merito al tema degli importi, il tenore del quesito rende evidente l’opportunità di un ulteriore chiarimento. Per integrare il requisito di cui al capoverso 14.2.2 è necessario che il concedente abbia espletato, nel decennio, servizi tecnici “*in relazione*” a lavori di importo almeno pari all’importo stimato dei lavori ai quali si riferiscono i servizi posti a base di gara, suddivisi per classi e categorie. Pertanto, esemplificativamente, è necessario che nel decennio il concorrente abbia eseguito servizi tecnici in relazione a opere E.01 per un importo (delle opere, non del corrispettivo per i servizi prestati) pari a euro 4.876.031,60, in relazione a opere S03 per un importo delle opere pari a euro 699.041,81, e così via.

L'importo da considerare (dichiarare e poter documentare) è relativo alle opere in relazione alle quali sono stati prestati i servizi tecnici, Servizi il cui corrispettivo sarà inferiore a quello delle opere in relazione alle quali gli stessi sono stati prestati. Detta richiesta di requisiti è perfettamente conforme al Codice degli Appalti e alle determinazioni ANAC in materia.

><

### **Quesito 9**

*“Chiediamo chiarimenti in merito alla figura di giovane professionista da individuare per i raggruppamenti temporanei.*

*1 Il giovane professionista può essere iscritto all'albo professionale da più di cinque anni, ma abilitato al Coordinamento della sicurezza da meno di cinque anni;*

*2 Il giovane professionista può essere un professionista con contratto di collaborazione con membro del raggruppamento, in possesso di laurea breve in agronomia, iscritto al proprio albo sezione B, ma non abilitato al Coordinamento della sicurezza?”.*

### **Risposta al quesito 9**

#### **9.1**

Il D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, all'articolo 4, sotto la rubrica requisiti dei raggruppamenti temporanei recita, tra il resto: *“I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali, I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.*

Conseguentemente, se il professionista è un laureato o diplomato abilitato alla relativa professione da più di cinque anni non rientra nella categoria dei giovani professionisti anche se ha conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di Coordinatore alla Sicurezza da meno di cinque anni. Per contro, se il concorrente è un laureato o diplomato nelle materia di cui all'articolo 98 del d. lgs. 81/2008, ma, pur essendo laureato o diplomato, non è

abilitato all'esercizio di una professione protetta, ciò che rileva è l'abilitazione all'esercizio della attività di coordinatore per la sicurezza.

## 9.2

La risposta al quesito 2 è affermativa, la responsabilità del Coordinatore della Sicurezza rimanendo in capo, esclusivamente, al professionista persona fisica che il RTI indicherà, e non concorrendo i requisiti del giovane professionista alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti ai concorrenti.

><

### Quesito 10

*“Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara a pag. 53 punto 17.5.2 “Dichiarazione sottoscritta dal professionista... “bisogna indicare di questi dati anagrafici, titoli di studio, CV, numero e data di iscrizione agli albi professionali; in merito a quest’ultimo requisito, è necessario per voi che il CSE indicato sia iscritto ad un albo o è elemento accessorio? Poiché secondo quanto previsto dalla normativa che disciplina tali figure, è necessario che questi siano abilitati ma non necessariamente iscritti ad un ordine di appartenenza”*

### Risposta al capitolo 10

I concorrenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 non abilitati all'esercizio di una professione indicheranno la data dal conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento della attività di coordinatore alla sicurezza.

### Errata corrige

L'articolo 25 del Disciplinare di Gara richiede il pagamento del contributo di euro 20 ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 266/2005 in favore di ANAC. La richiesta non è corretta, vertendosi in ipotesi di esenzione dalla contribuzione (acquisizione di servizi di importo inferiore a euro 150.000).

**L'articolo 25 del Disciplinare di Gara deve pertanto considerarsi come non applicato. I concorrenti alla procedura di gara sono esentati dal versamento del contributo in favore dell'Autorità.**

Reggio nell'Emilia, li 27 aprile 2017

STU Reggiane S.p.a.  
F.to Il Consigliere Delegato  
(Luca Torri)

